

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di agosto alle ore 18:30 presso la sede dell'APS "NEL CUORE DI SAN GIORGIO" si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci della predetta associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, la presidente stessa dell'associazione, sig.ra **Mauta Cinzia** mentre le funzioni di segretaria vengono assunte dalla sig.ra **Racioppi Concetta** che ricopre il medesimo ruolo all'interno dell'associazione.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 10 dello statuto contenente il seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto agli art. 6 e 10 a seguito delle osservazioni fatte dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Fiorentino Michele;

Fucci Ornella;

Manganiello Gerardo;

Serino Raffaele, per un totale di n. 6 soci su 7. Il Presidente constatata che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare dichiara aperti i lavori.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è reso necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci perché l'ufficio regionale del RUNTS, con nota prot. N. 0324782 del 22/06/2022, a seguito dell'istruttoria fatta sull'associazione per l'iscrizione nel predetto Registro Nazionale, trovava dei motivi ostativi a tale iscrizione in quanto nello statuto, (l'atto costitutivo va bene così come è stato registrato il 4 aprile 2022 presso l'agenzia delle entrate di Benevento al n. 602), non erano riportate alcune cose. Quindi la suddetta assemblea servirà per modificare ed approvare un nuovo statuto sociale dopo le osservazioni fatte



dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, apportate allo statuto dell'Associazione, ed in particolare degli articoli 6-10, elaborati secondo le osservazioni fatte.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. Visto che non si rende necessaria nessuna discussione, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presente verbale viene sottoscritto dalla presidente, dalla segretaria verbalizzante e dai soci presenti mentre lo statuto modificato sarà firmato solo dalla presidente e dalla segretaria.

La Presidente, o un suo delegato, viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Lina Menti

La segretaria

Rebecca Gatti

Fiorentino Michele

F. A. Fiorentino

Fucci Ornella

Ornella Fucci

Manganiello Gerardo

Gerardo Manganiello

Serino Raffaele

Raffaele Serino



STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "NEL CUORE DI SAN GIORGIO"

ART. 1 - E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale, (in seguito denominata APS), NEL CUORE DI SAN GIORGIO". L'APS è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS), come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'associazione ha sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla Piazza Risorgimento N.19.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, trasferire la sede sociale, costituire uffici operativi, uffici di rappresentanza anche in altre località e potrà organizzare anche strutture territoriali, qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il domicilio degli associati per i rapporti con l'Associazione si intende eletto presso la sede sociale.

L'Associazione ha durata illimitata e l'Assemblea straordinaria dei soci ne potrà determinare lo scioglimento.

ART.2 - 2.1) L'APS "NEL CUORE DI SAN GIORGIO" è libera, apartitica, aconfessionale, democratica, senza scopo di lucro e ha lo scopo di valorizzare e promuovere lo sviluppo commerciale e turistico nel Comune di San Giorgio del Sannio; nasce dall'esigenza di unire le voci, le idee e le esperienze dei singoli operatori cittadini, per dar loro maggiore risonanza, per essere la voce ufficiale di tutti coloro che credono e operano a favore del commercio, del turismo e dell'artigianato nella città.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione si propone:

- a) di individuare le leggi e i provvedimenti che possano essere utili agli associati facendosi portavoce di tutte le necessità provenienti dagli stessi;
- b) la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse artistiche, storiche, culturali e ambientali;



	c) l'organizzazione di eventi di animazione, comunicazione e promozione commerciale con particolare riguardo al centro storico;	
	d) l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni culturali, enogastronomici, musicali, dibattiti, seminari per la diffusione e il raggiungimento dei propri obiettivi sociali;	
	e) la collaborazione con qualsiasi ente pubblico o privato, associazioni, fondazioni o istituzioni che ritenga utile avere collegamento per raggiungere i suddetti scopi;	
	f) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	g) di rendere servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	h) di svolgere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	i) di rendere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	j) di svolgere attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	k) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	



2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

m) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

o) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa l'accoglienza del turista con servizio di alloggio e pernottamento;

p) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

q) organizzazione e gestione di attività sportive amatoriali e ricreative;

r) organizzazione e collaborazione di eventi con altre associazioni, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato;

s) servizio di informazione e assistenza tecnica sul territorio con particolare attenzione a supportare le famiglie che versano in stato di disagio sociale ed economico per il disbrigo di pratiche burocratiche;

t) gestione di beni immobili per esercitare l'attività di cui allo statuto.

2.2) L'Associazione può essere contraddistinta da un logo, marchio o sigla, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e sono i segni distintivi e di immagine della Associazione. Tutti i soci li potranno utilizzare per attestare la propria iscrizione.

2.3) E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla, marchio o logo per la denominazione di



	altre società, consorzi e associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.	
	ART. 3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 4 - 4.1) Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Sono soci dell'Associazione:	
	-i fondatori;	
	-tutti coloro che ne faranno richiesta e che saranno accettati dall'Assemblea nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta.	
	4.2) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.	
	Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime. L'iscrizione decorre dalla delibera del Consiglio.	
	4.3) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi dalla data di accettazione della domanda di iscrizione e che abbiano versato la quota associativa. Tutti i soci hanno diritto a conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali. Tutti i soci hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di usufruire dei servizi erogati dall'Associazione e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.	
	4.4) La qualità di socio viene meno in seguito a:	



a) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;

b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

c) per non aver effettuato il versamento della quota associativa nei termini stabiliti dall'Assemblea;

d) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

4.5) Le attività svolte dai soci per i fini istituzionali hanno carattere gratuito; in caso di particolare necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo da parte dei soci e di terzi.

Tutte le spese sostenute dai soci in nome e per conto dell'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono rimborsabili dall'Associazione.

ART 5 - L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

ART.6 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) tassa di iscrizione dei soci;

b) quote annuali di associazioni;

c) contributi di enti pubblici o privati;

d) elargizioni di terzi;

e) beni mobili e immobili dei quali l'Associazione divenisse proprietaria

f) rendite patrimoniali;



g) attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;	
h) sostegno dell'associazione attraverso la scelta del 5 per mille da parte dei cittadini;	
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
Per associarsi occorre presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e versare una quota di iscrizione deliberata dal Consiglio stesso. Nel caso in cui la richiesta venga respinta, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione, il socio è tenuto, pena l'esclusione, a versare la quota di partecipazione per la copertura delle spese organizzative, di amministrazione, di gestione ecc...	
Le successive quote annuali di partecipazione, dovranno essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno e quelle straordinarie, connesse a particolari esigenze dell'Associazione, in relazione alle attività sociali da svolgere, entro trenta giorni dalla delibera assembleare.	
ART.7 - Gli organi dell'Associazione sono:	
a) l'Assemblea dei Soci;	
b) il Consiglio Direttivo;	
c) il Presidente.	
ART.8 - L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto e ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega.	
ART.9 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che	



potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.10 - La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e spedito a tutti i soci per posta elettronica o altro mezzo elettronico. L'avviso è affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per espressa delega scritta.

L'assemblea straordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci, tranne che per le assemblee convocate per le modifiche al presente statuto le quali saranno valide solo se poste all'ordine del giorno e per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.11 - 11.1) Spetta all'Assemblea dei Soci:

a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Consiglio Direttivo;

b) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;

c) fissare le eventuali quote associative;

d) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

e) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

f) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;

g) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa

[illegible]



soci almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea;

b) esprimere parere preventivo sulle domande di ammissione a socio e sui provvedimenti disciplinari;

c) stabilire l'importo della quota associativa annuale ed eventuali contributi aggiuntivi da richiedere ai soci effettivi per le spese di gestione.

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, le cui norme dovranno essere sempre approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede a riunire l'Assemblea per la nomina di un altro consigliere, che resterà in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

ART.14 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente) nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente). I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente).

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente).

ART.15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; esegue deliberazioni assembleari o consiliari e adempie le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il vice-Presidente.

ART.16 - Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART.17 - L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART.18 - Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART.19 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

La presidente Mauta Cinzia

La segretaria Racioppi Concetta

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento



Eseguita registrazione il **19 AGO. 2022**
N° **1538** Mod. **3** Vol.
Pagati € **ESENTI**
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(disposizione di servizio)

Il Direttore Provinciale

Il Funzionario
Rago Antonio

42/22